

Airone Green Center – società Cooperativa Agricola tra Produttori e Lavoratori

Agroforestali e dell’Ambiente in sigla Airone,

Sede in Castagneto Carducci (LI), via del Casone Ugolino n. 2, Fraz. Donoratico (LI)

C.F. – P.I. e numero di iscrizione al R.I. di Livorno: 00775880503

Repertorio Economico Amministrativo: LI-132685

Iscritta all’albo nazionale delle cooperative

a mutualità prevalente al n° A131093

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 giugno 2020

Il giorno ventisei del mese di giugno dell'anno duemilaventi, si è riunito, presso la sede sociale, in Via del Casone Ugolino n. 2, Fraz. Donoratico – Castagneto Carducci (LI), alle ore 10:00 il Consiglio di Amministrazione della Airone Green Center – società Cooperativa Agricola tra Produttori e Lavoratori Agroforestali e dell’Ambiente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione situazione patrimoniale di fusione di cui all’art. 2501- quater del codice civile;
2. Redazione e approvazione del progetto di fusione per incorporazione di cui all'art. 2501- ter del codice civile tra le società incorporande:

“Airone Green Center – società Cooperativa Agricola tra Produttori e Lavoratori Agroforestali e dell’Ambiente in sigla “Airone”, con sede in Castagneto Carducci (LI), Fraz. Donoratico, via del Casone Ugolino n. 2 – P. Iva 00775880503;

“Produttori Agricoli della Costa D'argento società Cooperativa Agricola in breve "CO.PA.CA società Cooperativa Agricola", con sede in Orbetello (GR), Frazione Alberone di Polverosa, strada vicinale di Polverosa n. 9/9-B - P. Iva 01260580533;

“San Rocco società Cooperativa Agricola”, con sede in Grosseto (GR), via Pisa n. 7 – P. Iva 00157050535; e la società incorporante “Terre dell’Etruria Soc. Coop. Agricola tra produttori” con sede legale in Castagneto Carducci (LI), Via del Casone Ugolino n. 2 – Fraz. Donoratico, iscritta nel Registro delle Imprese della Maremma e Tirreno al n. 00724260492 - R.E.A. n.26848 Codice Fiscale n. 00724260492 - P.IVA n. 00724260492;

3. Redazione ed approvazione della relazione dell’organo amministrativo di cui all'art. 2501 - quinquies del codice civile;
4. Convocazione assemblea straordinaria per la delibera di fusione ai sensi dell’articolo 2502 c.c.;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 10:20 sono presenti per il Consiglio di Amm.ne i Sigg. Cappelli Riccardo, Bartoli Giacomo, Micheletti Irio, Fulceri Sergio e Sarri Renato. Presente come invitato anche il sig. Bolognesi Giovanni, che viene nominato Segretario della seduta. Verificata la correttezza della convocazione e la validità dell’adunanza il Presidente da inizio alla riunione.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Il Presidente, in merito alla decisione di addivenire alla fusione per incorporazione delle società:

“Airone Green Center - società Cooperativa Agricola tra Produttori e Lavoratori Agroforestali e dell’Ambiente in sigla “Airone”, con sede in Castagneto Carducci (LI), Fraz. Donoratico, via del Casone Ugolino n. 2 – P. Iva 00775880503;

“Produttori Agricoli della Costa D'argento società Cooperativa Agricola in breve "CO.PA.CA società Cooperativa Agricola", con sede in Orbetello (GR), Frazione Alberone di Polverosa, strada vicinale di Polverosa n. 9/9-B – P. Iva 01260580533;

“San Rocco società Cooperativa Agricola”, con sede in Grosseto (GR), via Pisa n. 7 – P. Iva 00157050535; nella società incorporante

“Terre dell’Etruria Soc. Coop. Agricola tra produttori” con sede legale in Castagneto Carducci (LI), Via del Casone Ugolino n. 2 – Fraz. Donoratico, P.I. e C.F. n. 00724260492,

propone, essendo trascorsi meno di sei mesi dalla chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio al 31/12/2019, di utilizzare tale documento, come Situazione Patrimoniale di fusione, così come previsto dal secondo comma

dell'art. 2501- quater del codice civile. Lo stesso presidente sorvola sul contenuto delle varie poste e sul risultato di esercizio, tutto già ben noto ai presenti, avendo il bilancio in esame, concluso l'iter di approvazione.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la proposta del presidente e delibera di considerare come situazione patrimoniale di fusione, l'ultimo bilancio di esercizio al 31/12/19, approvato in data 28 maggio 2020 e che viene qui di seguito riportato:

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: Airone Green Center Società Cooperativa Agricola

Sede: Località Casone Ugolino, 2 57022 CASTAGNETO
CARDUCCI

Capitale sociale: 1.100

Capitale sociale interamente versato: no

Codice CCIAA: LI

Partita IVA: 00775880503

Codice fiscale: 00775880503

Numero REA: LI-132685

Forma giuridica: Società cooperativa iscritta

Settore di attività prevalente (ATECO): Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi,
giardini e aiuole

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: si

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A131093

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	275	500

	31-12-2019	31-12-2018
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	15.170	19.605
II - Immobilizzazioni materiali	149.248	132.575
III - Immobilizzazioni finanziarie	148.237	10.307
Totale immobilizzazioni (B)	312.655	162.487
C) Attivo circolante		
I – Rimanenze	24.794	28.117
II – Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	268.062	347.367
Totale crediti	268.062	347.367
IV - Disponibilità liquide	4.397	8.434
Totale attivo circolante (C)	297.253	383.918
D) Ratei e risconti	8.568	6.770
Totale attivo	618.751	553.675
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I – Capitale	1.100	3.500
IV - Riserva legale	37.784	37.784
VI - Altre riserve	141.016	141.015
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(23.117)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.271	(23.117)
Totale patrimonio netto	165.054	159.182
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	20.888	19.211
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	326.172	371.113
esigibili oltre l'esercizio successivo	103.348	-
Totale debiti	429.520	371.113
E) Ratei e risconti	3.289	4.169
Totale passivo	618.751	553.675

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	551.623	474.425
5) altri ricavi e proventi		
Altri	9.106	37.300
Totale altri ricavi e proventi	9.106	37.300
Totale valore della produzione	560.729	511.725
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	52.113	61.822
7) per servizi	96.289	66.324
8) per godimento di beni di terzi	22.026	10.230
9) per il personale		
a) salari e stipendi	326.070	278.434
b) oneri sociali	49.568	35.854
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	27.568	22.329
c) trattamento di fine rapporto	21.710	18.085

	31-12-2019	31-12-2018
e) altri costi	5.858	4.244
Totale costi per il personale	403.206	336.617
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	39.328	34.644
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.435	1.974
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.893	32.670
Totale ammortamenti e svalutazioni	39.328	34.644
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.323	(12.318)
14) oneri diversi di gestione	19.129	29.829
Totale costi della produzione	635.414	527.148
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(74.685)	(15.423)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
Altri	1	8
Totale proventi diversi dai precedenti	1	8
Totale altri proventi finanziari	1	8
17) interessi e altri oneri finanziari		
Altri	12.351	7.702
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.351	7.702
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(12.350)	(7.694)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	95.306	-
Totale rivalutazioni	95.306	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	95.306	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	8.271	(23.117)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	8.271	(23.117)

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,
il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di contabilità.

Il bilancio chiude con una Utile di € 8.270,71, arrotondato a € 8.271 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.

Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice Civile).

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.

Ai sensi dell'art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell'esercizio chiuso è redatto in unità di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

- 1) le voci dell'attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l'esercizio successivo si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo;
- 2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare della suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

Attività svolte

La nostra società svolge attività di realizzazione e progettazione di aree verdi, manutenzione di alberi, parchi, giardini e in generale aree verdi, lavorazioni di potatura trattamento e raccolta in ambito agricolo.

Eventuale appartenenza a un gruppo

A decorrere dal 09.01.2018 la Società ha acquisito il 64% delle quote della G. Boscaglia Srl, Società che svolge attività simili in territorio limitrofo intrattenendo rapporti molto più significativi in ambito del settore dei lavori pubblici.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso del 2019 l'attività della Cooperativa è stata caratterizzata da un incremento di fatturato rispetto al 2018, derivante da significative lavorazioni in ambito agricolo, sia per quanto concerne la nuova impiantistica, sia per la potatura, ma anche sulla raccolta. Tali lavorazioni sono state eseguite, in alcuni casi per la prima volta, non senza difficoltà organizzative, che hanno compromesso, come ci aspettavamo, la redditività della singola commessa, creando però i presupposti per la gestione continuativa di coltivazioni su base annua, rapportandosi con aziende di rilievo nella produzione vitivinicola ed olearia. Il futuro dell'azienda deve andare chiaramente in questa direzione, esaminando in modo attento le lacune che hanno portato a perdere redditività. Chiaramente occorre lavorare su un'organizzazione del personale e delle commesse più attenta, limitando i tempi di inefficienza, ma è altrettanto vero che i costi generali, seppur contenuti, non possono essere spesi da un volume di fatturato come quello che l'azienda riesce oggi a generare, dato il margine ridotto delle lavorazioni dell'agricoltura professionale. Per favorire le attività portate avanti, dato il livello delle attrezzature, e soprattutto dei mezzi di trasporto, si è reso necessario fare investimenti che pesano chiaramente sulla situazione economica e finanziaria dell'azienda, date le limitate disponibilità e le esigue marginalità delle lavorazioni.

L'insieme di questi ragionamenti ci porta sempre più a considerare favorevolmente il nostro rapporto con la G. Boscaglia Srl, anche in ottica di possibile union e delle due realtà, nella forma più adeguata, dato che si tratta di una struttura che ha, per volumi ed organizzazione, la possibilità di assorbire la quasi totalità dei costi oggi sostenuti da Airone, senza modificare la propria organizzazione, così da non intaccare il margine derivante dalle lavorazioni.

Principi di redazione

Ai sensi dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Sono stati indicati esclusivamente il risultato economico scaturente dalla gestione alla data di chiusura dell'esercizio.

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 sono aderenti alle disposizioni previste dall'art. 2426 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato sono di seguito esposti.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di acquisto. Il costo di acquisto eventualmente rivalutato all'effettivo valore del patrimonio netto delle partecipate.

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Crediti e debiti

I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.

I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.

Rimanenze, titoli e attività finanziarie

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell'art. 2426 del Codice Civile, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.

Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l'attivo del bilancio d'esercizio.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	21.862	351.921	10.307	384.090
Rivalutazioni	-	-	95.306	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.258	219.346		221.604
Valore di bilancio	19.605	132.575	10.307	162.487
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	86.116	42.624	224.046
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	34.549	-	34.549
Ammortamento dell'esercizio	4.435	34.893		39.328
Totale variazioni	(4.435)	16.674	137.930	150.169
Valore di fine esercizio				
Costo	21.862	382.931	148.237	553.030
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.693	233.683		240.376
Valore di bilancio	15.170	149.248	148.237	312.655

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

A commento delle immobilizzazioni immateriali si evidenzia che queste non hanno subito variazioni rispetto allo scorso esercizio, oltre all'ordinario ammortamento applicato.

Immobilizzazioni materiali

A commento delle immobilizzazioni materiali si evidenzia che sono stati venduti delle macchine operatrici non più efficienti e nel contempo è stato acquistato un nuovo trattore per un importo di € 31.000,00 ed un autocarro usato Mercedes Sprinter per un importo di € 12.900,00. Inoltre nel mese di settembre sono state acquistate delle attrezzature per migliorare e velocizzare le lavorazioni di raccolta olive per un totale di € 22.395,68.

Immobilizzazioni finanziarie

A commento finale delle immobilizzazioni finanziarie si specifica che nel corso dell'esercizio sono state realizzate due importanti operazioni:

Sia la riserva derivante da un credito commerciale, trasformato in impegno a futuro aumento di capitale, sia la rivalutazione derivante dall'aumento gratuito di capitale nella G. Boscaglia Srl, che scaturisce dall'utilizzo delle riserve di utile dei primi tre bilanci della società, sono state portate ad aumento del valore nominale della partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. La ripartizione dei due valori è la seguente:

futuro aumento di capitale € 42.624,36

rivalutazione per € 95.305,64

Questo ha comportato un aumento delle immobilizzazioni finanziari pari ad € 137.930.

A commento finale delle immobilizzazioni si specifica che il totale è così composto:

immobilizzazioni immateriali pari ad € 15.170;

immobilizzazioni materiali pari € 152.161;

immobilizzazioni finanziarie pari a € 148.237;

Per un totale di attivo immobilizzato di € 315.568.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l'attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

A commento finale delle voci crediti dell'attivo circolante si specifica che è così suddiviso:

Rimanenze finali di materie prime e di consumo pari ad € 24.793,55;

Crediti esigibili entro l'esercizio € 268.062;

Disponibilità liquide € 4.397;

Ratei e risconti € 8.568.

A commento finale, la composizione dell'attivo circolante è direttamente legata alla riduzione dei crediti, seppur in presenza di aumento del fatturato, a seguito di una maggior attenzione prestata nei confronti degli incassi delle lavorazioni. Inoltre sono presenti utilizzi più consistenti delle linee di anticipazione finanziaria e di scoperto di conto corrente, per far fronte ai pagamenti di scaduti anche pregressi presenti in contabilità. Le rimanenze sono sostanzialmente in linea con quelle registrate al 31 dicembre 2018.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile, si precisa che non sussistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d'esercizio.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento dell'attività sociale.

A commento finale delle componenti del patrimonio netto si rileva che, come da verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, è stata portata a nuovo la perdita dell'esercizio 2018 per €. 23.117.

Fondi per rischi e oneri

A commento finale dei fondi per rischi ed oneri specifichiamo che non sono stati effettuati accantonamenti né utilizzi di fondi precedentemente costituiti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni.

A commento si precisa che

A commento finale della voce debiti si evidenzia che questi sono così composti:

Debiti tributari €. 15.208

Debiti verso Istituti Previdenziali €. 51.196

Debiti verso fornitori €. 107.070

Debiti verso dipendenti €. 22.550

Debiti verso Banche €. 221.671 di cui €. 103.348 oltre l'esercizio successivo.

Altri debiti €. 9.605

Ratei e risconti sono costituiti dalla quota parte di 14^a e relativa contribuzione per €. 3.289

A commento finale del passivo della nota integrativa si evidenzia che lo stesso aumenta di circa €. 67.989,00 dovuto all'accensione di un nuovo finanziamento di originari €. 75.000,00 di durata pluriennale intrattenuto con la Banca Unicredit oltre alle rate residue dei finanziamenti già in essere.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un volume crescente di fatturato, a fronte del quale non è stato possibile, per i prezzi di mercato, generare un'economicità tale da garantire una adeguata copertura dei costi di struttura. Le commesse in ambito agricolo sono realizzate con margini molto limitati, così che la minima inefficienza organizzativa, ma anche solo gli investimenti che si sono resi necessari per dotare i lavoratori di

attrezzature e di mezzi di trasporto idonei ai lavori da svolgere, generano una struttura di costi eccessiva per la piccola realtà aziendale. Nel complesso, la struttura dei costi riprende quella dello scorso esercizio, le principali voci sono state tenute sotto controllo. Il personale è la voce di gran lunga più significativa, ed è direttamente legata alle commesse ed alle lavorazioni svolte. Il risultato positivo è stato generato dalla rivalutazione della partecipazione in G. Boscaglia Srl, partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, che è derivante dalla proposta deliberata in assemblea e per la quale, appena possibile verrà fatto atto notarile, di aumento gratuito di capitale sociale della Srl, con suddivisione tra i soci delle riserve di utile iscritte negli ultimi tre bilanci nel patrimonio netto della partecipata.

Valore della produzione

A commento finale del valore della produzione si evidenzia che tale valore si incrementa di €. 49.004 corrispondente circa al 9,58% del valore dell'esercizio precedente, grazie a lavorazioni, soprattutto in ambito agricolo, di significativo valore. Sono stati raggiunti accordi per la gestione della vendemmia di importanti clienti nel settore vitivinicolo, mentre nel settore oleario è sempre più sentita l'esigenza di affidare a strutture come Airone la maggior parte delle lavorazioni (potature, trattamenti e soprattutto raccolta). Resta di significativo valore infine l'attività sinergica con la G. Boscaglia Srl, che tramite lo strumento del distacco del personale permette di mantenere piuttosto costante l'impiego del personale durante i 12 mesi dell'anno.

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali acquistate nell'anno abbiamo provveduto ad applicare un ammortamento ridotto del 50%.

Proventi e oneri finanziari

A commento finale della sezione proventi e oneri finanziari rileviamo che la componente prevalente degli oneri finanziari, incrementata di oltre €. 4.600 rispetto allo scorso esercizio, è da imputarsi ad un maggiore utilizzo degli scoperti del conto corrente bancario per far fronte a dei pagamenti di fornitura anche pregressi. Tale utilizzo è gravato da tassi di interesse bancario più onerosi a seguito del rating aziendale diminuito per la perdita di esercizio dello scorso anno. Si precisa che nel mese di maggio è stato aperto un nuovo finanziamento pari ad €.75.000 chiudendone uno già in essere. Questo ha fatto aumentare notevolmente gli interessi passivi, ma ha permesso alla cooperativa di far fronte a nuovi investimenti in attrezzature e macchine operatrici nonché di coprire costi pregressi.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono state effettuate rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

A commento si evidenzia che

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

A commento si evidenzia che

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

A commento si evidenzia che il calcolo delle imposte dovute in base alle risultanze del conto economico è pari a €. 0

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della società.

A commento, gli addetti dell'esercizio sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

	Amministratori
Compensi	5.000

A commento si evidenzia che gli stessi sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si precisa che non esistono impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, si precisa che non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, si precisa che non sussistono operazioni realizzate con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, si precisa che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. A seguito anche dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia da marzo 2020, rileviamo che l'azienda, seppur non ha cessato le lavorazioni in quanto a supporto della produzione agricola, ha chiaramente subito dei ritardi nell'esecuzione delle commesse, ed ha dovuto affrontare costi e sottostare a rigide misure di sicurezza per i propri lavoratori. Tali circostanze, nei primi mesi dell'anno, hanno portato comunque alla realizzazione di fatturato, ma con difficoltà organizzative anche significativa, soprattutto legate al raggiungimento dei cantieri.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-sexies) del Codice Civile, non sussistono imprese che redigono il bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si precisa che la Cooperativa non detiene strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile si precisa che non sussiste Società che esercita attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che non detiene né azioni proprie né azioni o quote di altre Società controllanti.

Ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

Informazioni relative alle cooperative

Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Gli amministratori di seguito, ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile, di seguito illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci: il Consiglio di Amministrazione in sede di ammissioni di nuovi soci ha tenuto conto delle disposizioni civilistiche e di quanto stabilito dallo statuto all'art.5.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Gli amministratori di seguito, ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile, di seguito indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Anche nella ricerca dei lavoratori avventizi è stata data priorità ai soggetti soci della Cooperativa, rileviamo solo che per alcuni contratti di breve durata di soggetti che non sono stati confermati all'interno dell'organico, tale scelta è venuta meno.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22 -septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio: Utile di € 8.270,71, arrotondato a € 8.271 in sede di redazione del bilancio come segue:

Quanto al 3% destinato come da normativa L.59 del 1992 per €248,12 ai fondi mutualistici;

Quanto al 30% destinato a Riserva Legale per €2.481,21;

La restante parte interamente destinato a Riserva Straordinaria per €5.541,38.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Luogo, data

Donoratico, 28/05/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(Dott. Riccardo Cappelli)

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Lucio Moroni, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Grosseto, al n.255 sez. A dal 10/04/2009, quale incaricato della Società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente informa dettagliatamente circa il progetto di fusione per incorporazione delle società:

“Airone Green Center – società Cooperativa Agricola tra Produttori e Lavoratori Agroforestali e dell’Ambiente in sigla “Airone”, “Produttori Agricoli della Costa D'Argento società Cooperativa Agricola in breve "CO.PA.CA e società Cooperativa Agricola”, “San Rocco società Cooperativa Agricola”, nella società “Terre dell'Etruria Società Cooperativa Agricola tra Produttori”, ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile e sugli obblighi previsti per Legge. In particolare, il Presidente, dopo aver sottolineato che il riferimento della situazione patrimoniale, essendo trascorsi meno di sei mesi dalla sua chiusura, sarà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, procede all'analisi dei punti di cui all'art. 2501- ter, per addivenire alla redazione del progetto di fusione.

Il Presidente chiarisce, inoltre, che essendo tutte le società partecipanti alla fusione delle società cooperative di cui all'art. 2512 e seguenti del c.c., iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative - Sezione cooperative a mutualità prevalente, si ritiene che il rapporto di cambio relativo alla quota sociale delle incorporate e dell'incorporante debba essere considerato alla pari, come verrà meglio specificato nella Relazione che si redigerà, ai sensi dell'art. 2501- quinquies del codice civile.

Dopo ampio dibattito si redige il progetto di fusione, ne viene data lettura e viene, infine, approvato all'unanimità dai Consiglieri, nel testo di seguito riportato:

“PROGETTO DI FUSIONE REDATTO AI SENSI DELL’ART. 2501 TER C.C.

1) Partecipano alla fusione:

SOCIETA' INCORPORANTE

- “Terre dell’Etruria Soc. Coop. Agricola tra produttori” con sede legale in Castagneto Carducci (LI), Via del Casone Ugolino n. 2 – Fraz. Donoratico, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno al n. 00724260492 - R.E.A. n. LI-71957 – Albo nazionale

delle società cooperative – sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A128619 - Codice Fiscale n. 00724260492 - Partita Iva n. 00724260492, di seguito Terre dell'Etruria;

SOCIETA' INCORPORANDA

- “Airone Green Center – società Cooperativa Agricola tra Produttori e Lavoratori Agroforestali e dell’Ambiente in sigla “Airone”, con sede in Castagneto Carducci (LI), Fraz. Donoratico, via del Casone Ugolino n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno al n. 00775880503 - R.E.A. n. LI-132685 – Albo nazionale delle società cooperative – sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A131093 - Codice Fiscale n. 00775880503 - Partita Iva n. 00775880503, di seguito Airone.

SOCIETA' INCORPORANDA

- “Produttori Agricoli della Costa D'argento società Cooperativa Agricola in breve "CO.PA.CA società Cooperativa Agricola", con sede in Orbetello (GR), Frazione Alberone di Polverosa, strada vicinale di Polverosa n. 9/9-B, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno al n. 01260580533 - R.E.A. n. GR-108823 – Albo nazionale delle società cooperative – sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A103780 - Codice Fiscale n. 01260580533 - Partita Iva n. 01260580533, di seguito CO.PA.CA;

SOCIETA' INCORPORANDA

- “San Rocco società Cooperativa Agricola”, con sede in Grosseto (GR), via Pisa n. 7 – P. Iva 00157050535, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno al n. 00157050535 - R.E.A. n. GR-46749 – Albo nazionale delle società cooperative – sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A103781 - Codice Fiscale n. 00157050535 - Partita Iva n. 00157050535, di seguito San Rocco;

2) Lo Statuto dell'incorporante Terre dell'Etruria subirà le seguenti modifiche, solo di forma e non di sostanza, agli artt. 23, 24, 47, 50 e 62 di seguito elencati:

Art. 23 - Assemblea della Sezione Soci

versione attuale:

Ad essa partecipano tutti i soci della sezione.

L'Assemblea della Sezione Soci:

- a) nomina il Consiglio della sezione, garantendo la presenza al suo interno di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione;
- b) discute, esprime pareri e proposte su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio della Sezione o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata tramite lettera o altro mezzo idoneo, ma comunque in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci della Sezione, dal Consiglio della Sezione ogni volta che questo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci della Sezione.

nuova stesura:

Ad essa partecipano tutti i soci della sezione.

L'Assemblea della Sezione Soci:

- a) nomina il Consiglio della sezione;
- b) discute, esprime pareri e proposte su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio della Sezione o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, tramite lettera o altro mezzo idoneo, ma comunque in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci della Sezione, dal Presidente del Consiglio della Sezione stessa, ogni volta che questo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci della Sezione.

Art. 24 - Consiglio di Sezione

versione attuale:

Il Consiglio della Sezione Soci è composto da un numero di membri che va da tre a nove, tra i quali lo stesso Consiglio sceglie il Presidente. Di norma, al fine di garantire la continuità dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Sezione soci viene nominato scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio della Sezione Soci:

- a) convoca l'Assemblea della Sezione;
- b) redige i programmi di attività della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della stessa;
- c) cura e promuove i rapporti tra i soci della Sezione e la Cooperativa; in particolare la partecipazione alle assemblee, il conferimento dei prodotti e l'utilizzazione dei servizi erogati dalla cooperativa;
- d) promuove l'adesione di nuovi soci;
- e) informa sulla realizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi della cooperativa sul territorio, raccoglie ed organizza i dati, le informazioni e le richieste dei soci, formula proposte, pareri e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio della sezione, normalmente su iniziativa del Presidente dello stesso, deve riunirsi con frequenza tale da svolgere efficacemente le funzioni ed i compiti attribuitigli. Alle riunioni del Consiglio della Sezione hanno diritto di partecipare gli amministratori della società.

nuova stesura:

Il Consiglio della Sezione Soci è composto da un numero di membri che va da tre a nove, tra i quali lo stesso Consiglio sceglie il Presidente. Le modalità di elezione del Consiglio di Sezione sono indicate in un apposito regolamento. Il Consiglio della Sezione Soci:

- a) convoca l'Assemblea della Sezione;
- b) redige i programmi di attività della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della stessa;
- c) cura e promuove i rapporti tra i soci della Sezione e la Cooperativa; in particolare la partecipazione alle assemblee, il conferimento dei prodotti e l'utilizzazione dei servizi erogati dalla cooperativa;
- d) promuove l'adesione di nuovi soci;
- e) informa sulla realizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi della cooperativa sul territorio, raccoglie ed organizza i dati, le informazioni e le richieste dei soci, formula proposte, pareri e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio della sezione, normalmente su iniziativa del Presidente dello stesso, deve riunirsi con frequenza tale da svolgere efficacemente le funzioni ed i compiti attribuitigli. Alle riunioni del Consiglio della Sezione hanno diritto di partecipare gli amministratori della società.

Art. 47 - Assemblee separate

versione attuale:

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate, anche in giorni diversi, ma in ogni caso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale. Qualora ritenuto necessario le assemblee separate possono essere convocate anche in forma aggregata rispetto alle sezioni soci.

In funzione della necessità di assicurare la più ampia e più razionale partecipazione dei soci all'organo assembleare, il Consiglio di amministrazione provvede, di volta in volta, ad individuare le località di svolgimento delle assemblee separate, comunicando a ciascun socio la località alla quale è assegnato.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria, si applicano alle assemblee separate.

L'Assemblea separata è presieduta da un amministratore della società o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati alla stessa, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

nuova stesura:

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, come previsto dal titolo IV del presente statuto, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate, anche in giorni diversi, ma in ogni caso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale. Qualora ritenuto necessario le assemblee separate possono essere convocate anche in forma aggregata rispetto alle sezioni soci.

In funzione della necessità di assicurare la più ampia e più razionale partecipazione dei soci all'organo assembleare, il Consiglio di amministrazione provvede, di volta in volta, ad individuare le località di svolgimento delle assemblee separate, comunicando a ciascun socio la località alla quale è assegnato.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria, si applicano alle assemblee separate.

L'Assemblea separata è presieduta da un amministratore della società o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati alla stessa, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 50 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

versione attuale:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 11 ed un massimo di 31, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni legislative.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal precedente art. 30, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci ordinari ovvero mandatarî se persone giuridiche, il cui scambio mutualistico non sia limitato al conferimento di manodopera.

nuova stesura:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 11 ed un massimo di 31, eletti dall'Assemblea, sulla base anche di quanto stabilito da apposito regolamento e previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni legislative.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal precedente art. 30, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci ordinari ovvero mandatarî se persone giuridiche, il cui scambio mutualistico non sia limitato al conferimento di manodopera.

Art. 62 – Regolamenti

versione attuale:

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

nuova stesura:

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà approvare, direttamente o su proposta dell'assemblea di settore, o altro organo sociale interessato appositi regolamenti, che saranno subito esecutivi, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. I regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi sociali e la loro nomina e/o elezione saranno esecutivi solo dopo essere stati approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il Titolo IX, per mero errore, è riportato all'inizio del paragrafo riguardante le Assemblee di Settore e

ripetuto all'inizio del paragrafo inerente il Consiglio di Amministrazione pertanto, da quest'ultimo paragrafo in poi, è stato incrementato di uno il numero dei titoli come segue:

Titolo X Consiglio di Amministrazione, Titolo XI Collegio Sindacale e Controllo Contabile, Titolo XII Scioglimento e Liquidazione, Titolo XIII Controversie e Titolo XIV Disposizioni generali e finali.

Il testo completo dello statuto dell'incorporante, modificato nelle parti sopra riportate, che si vuole adottare, è allegato al presente progetto con la lettera "A" e ne diviene parte integrante.

3) Poiché le società partecipanti alla fusione sono tutte società cooperative di cui agli artt. 2512 e seguenti del c.c., iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 del c.c., il rapporto di cambio viene fissato "alla pari" e cioè, ciascun socio delle incorporate Airone, CO.PA.CA e San Rocco, riceverà a fronte dell'annullamento della propria quota sociale, una quota di capitale sociale dell'incorporante Terre dell'Etruria per un valore nominale pari a quello della quota annullata. Non esiste, pertanto, conguaglio in denaro.

4) Poiché la società incorporante e le società incorporate chiudono l'esercizio sociale al 31 dicembre, la data dalla quale le quote delle società incorporate possono partecipare agli utili, nei limiti previsti per legge per le società cooperative a mutualità prevalente, è fissata nel 1° gennaio 2021.

5) La data dalla quale le operazioni delle società incorporate sono imputate al bilancio della società incorporante è fissata nel 1° gennaio 2021.

6) La data dalla quale far decorrere gli effetti fiscali dell'operazione di fusione ai sensi di quanto stabilito al comma 9 dell'art. 172 del D.P.R. 917/86, viene fissata nel 1° gennaio 2021.

7) La fusione produrrà i suoi effetti civili (ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis codice civile) dalla data in cui verrà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. Solo nel caso in cui tale adempimento avvenisse prima della fine dell'anno in corso, gli effetti civili (ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis codice civile) si posticiperanno al 1° gennaio 2021.

8) Nessun particolare trattamento è previsto per categorie di soci e nessun vantaggio è previsto a favore degli amministratori.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 2501- quinquies del c.c. le valutazioni sul progetto di fusione che lo giustificano e lo illustrano sotto il profilo giuridico ed economico, con particolare riferimento al rapporto di cambio, devono essere esplicitate in un'apposita relazione.

Dopo avere, quindi, redatto la relazione di cui sopra, ne viene data lettura e, approvata all'unanimità, viene riportata nel testo di seguito trascritto:

"RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501 -QUINQUIES C.C.

Signori Soci, amiche e amici operatori,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la relazione degli amministratori allegata al progetto di fusione per incorporazione delle cooperative:

- "Airone Green Center – società Cooperativa Agricola tra Produttori e Lavoratori Agroforestali e dell'Ambiente in sigla "Airone", con sede in Castagneto Carducci (LI), Fraz. Donoratico, via del Casone Ugolino n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno al n. 00775880503 - R.E.A. n. LI-132685 – Albo nazionale delle società cooperative – sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A131093 - Codice Fiscale n. 00775880503 - Partita Iva n. 00775880503;
- "Produttori Agricoli della Costa D'argento societa' Cooperativa Agricola in breve "CO.PA.CA societa' Cooperativa Agricola", con sede in Orbetello (GR), Frazione Alberone di Polverosa, strada vicinale di Polverosa n. 9/9-B, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno al n. 01260580533 - R.E.A. n. GR-108823 – Albo nazionale delle società cooperative – sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A103780 - Codice Fiscale n. 01260580533 - Partita Iva n. 01260580533;
- "San Rocco società Cooperativa Agricola", con sede in Grosseto (GR), via Pisa n. 7 – P. Iva 00157050535, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno al n. 00157050535 - R.E.A. n. GR-46749 – Albo nazionale delle società cooperative –

sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A103781 - Codice Fiscale n. 00157050535 - Partita Iva n. 00157050535;

nella cooperativa:

- “Terre dell’Etruria Soc. Coop. Agricola tra produttori” con sede legale in Castagneto Carducci (LI), Via del Casone Ugolino n. 2 – Fraz. Donoratico, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno al n. 00724260492 - R.E.A. n. LI-71957 – Albo nazionale delle società cooperative – sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A128619 - Codice Fiscale n. 00724260492 - Partita Iva n. 00724260492.

Quello che sottoponiamo alla Vostra approvazione è un progetto teso ad aggregare, la nostra cooperativa e le altre due incorporande, tutte operanti nel settore agricolo, con la società incorporante maggiormente strutturata e performante dal punto di vista organizzativo. Lo sviluppo del progetto è dettato da esigenze di crescita dimensionale e conseguente rafforzamento della posizione dell’incorporante Terre dell’Etruria nel proprio settore di attività ed in zone dove la cooperativa non era presente, attuando un miglioramento della gestione operativa.

Con questa operazione la base sociale dell’incorporante supererà le 3500 unità; il fatturato consolidato risulterà incrementato di circa tre milioni di euro.

Ogni volta da queste operazioni, abbastanza complesse, vengono fuori progetti imprenditoriali decisamente interessanti non tanto per i numeri raggiunti, che sono facili da dimostrare, quanto per l’utilità ed i servizi che siamo riusciti a dare sui territori interessati ed al notevole legame instaurato sugli stessi. Il progetto attua una volontà comune delle società partecipanti di rinnovarsi per crescere, diversificare le attività per svilupparsi e competere a dispetto di ciò che sono le peculiarità delle imprese toscane improntate su un eccesso di campanilismo, che spesso si traduce in un deleterio e pericoloso nanismo che agisce da freno sulla competitività, sul porsi sul mercato con un’organizzazione appropriata, sull’innovazione, sul saper far fronte alle continue sollecitazioni della crisi, dello stesso mercato e dei nuovi bisogni delle imprese associate. Mai come adesso abbiamo avuto l’esigenza stringente di una missione da compiere: difendere gli interessi della nostra proprietà, dei nostri soci, riprogettando per essi il nostro futuro. Siamo tutti obbligati a ripensare le politiche aziendali nel loro complesso ed in particolare ad osservare il dimensionamento aziendale per superare la storica microsomia della cooperazione agricola toscana, per consentire ai soci delle suddette strutture di cogliere le opportunità ed i benefici che derivano dagli investimenti partecipativi e strutturali propri di ciascuna cooperativa, nella formazione di economie di scala derivanti dallo sviluppo di attività comuni su un territorio più ampio e con un potenziale inespresso. D’altra parte anche i principali competitors sul territorio di riferimento si sono riorganizzati dietro la spinta di precise politiche aziendali e nazionali.

Vi sono infine motivi di razionalità tecnico-amministrativa, strutturale e di maggiore economicità gestionale; ne citiamo alcuni per dare sostanza alle affermazioni precedenti:

- maggiore qualificazione del personale direttivo;
- implementazione dell’attività di formazione delle rappresentanze locali;
- maggior potere contrattuale e relazionale verso fornitori, sistema bancario, stakeholders e verso le istituzioni nelle diverse articolazioni;
- acquisizione di nuovo mercato, realizzazione di nuove sinergie, anche con progetti specifici di territorio e/o di settore, al fine di sviluppare con soggetti professionalizzati su areali vasti attività e servizi a supporto delle produzioni agricole;
- aumento della competitività per effetto delle economie di scala ottenute come naturale conseguenza della crescita dei volumi;
- sviluppo di una progettualità rivolta ai produttori coinvolti nella attività delle società controllate o collegate;
- godimento da parte dei soci dei vantaggi offerti dalle partecipazioni strategiche o dalle convenzioni in atto per accrescere redditività lungo la catena del valore delle filiere in cui le cooperative operano;

Le aziende agricole presenti sui territori necessitano sempre più di strutture solide e organizzate in maniera tale da essere supportate per ogni loro esigenza, che siano innovative e capaci di adeguarsi ai veloci cambiamenti del mercato fornendo sempre risposte adeguate ai propri associati. Il progetto mira alla costituzione di un’impresa che abbia queste caratteristiche con un’articolazione territoriale che, tramite le

sezioni soci, sia capace di mantenere il necessario rapporto con la base, evitando quei vuoti che solitamente portano i produttori a perdere la loro identità cooperativa con comportamenti deleteri che con il tempo si traducono in perdite di fatturato e di conferimento difficili da recuperare. Il punto di debolezza del progetto, per il superamento del quale stiamo lavorando insieme alle banche creditrici di CO.PA.CA e San Rocco è appunto di ordine finanziario. Le ipotesi in fase di attuazione, vincolanti per la realizzazione del progetto stesso, sono:

per CO.PA.CA la vendita di immobili non strumentali all'attività che permetterà l'estinzione di un mutuo e la ricontrattualizzazione di un altro mutuo in parte trasformato in partecipazione, da parte della Banca erogante, al capitale sociale di Terre dell'Etruria, operazione già approvata dalla banca stessa;

per San Rocco la vendita di una parte del terreno agricolo, anch'esso non strumentale all'attività ed il consolidamento dell'indebitamento a breve in finanziamento a medio-lungo periodo;

diversa è la situazione della nostra cooperativa che realizza dei volumi abbastanza contenuti in assenza però di squilibri finanziari. Abbiamo già previsto la cessione di un ramo d'azienda inerente l'attività che deriva prevalentemente dalle gare di appalto pubbliche e buona parte dei servizi rivolti puramente al settore agricolo, quali la raccolta dei prodotti, la potatura degli oliveti e dei vigneti, ecc..., che verranno gestiti direttamente dalla controllata G. Boscaglia Srl, restando quindi direttamente all'interno del gruppo facente capo a Terre dell'Etruria; le attività che restano nell'ambito della nostra cooperativa, e quindi direttamente interne a Terre dell'Etruria una volta terminato l'iter della fusione, sono le manutenzioni ordinarie e straordinarie che vengono svolte nei centri aziendali della incorporante, ormai con cadenza sistematica e continuativa da anni, e che costituiscono una parte considerevole di fatturato della nostra struttura.

Con un progetto come questo emergono le sinergie che nascono da una integrazione di più attività e che diventano elementi di forza determinanti per porsi sul mercato e creare quell'organizzazione tipica della grande impresa difficilmente raggiungibile con un dimensionamento inadeguato. E' l'essenza di fondo dell'economia attuale, sempre più globalizzata dove gli attori troppo piccoli rischiano di essere esclusi dal mercato o obbligati a recitare ruoli sempre più marginali non potendo strutturarsi per beneficiare di più ampie economie gestionali, ottimizzando la logistica, gli approvvigionamenti e, perché no, le funzioni trasversali quali l'amministrazione, la finanza, la formazione o l'introduzione di tecniche gestionali più efficaci e avanzate.

A seguito dell'esame degli ultimi 3 bilanci, riteniamo che la fusione sia del tutto auspicabile, precisando inoltre che sarà data copertura alle perdite pregresse, consolidate alla data dell'ultimo bilancio approvato, con le riserve disponibili ed il valore nominale delle quote di capitale sociale che residueranno sarà riportato nel patrimonio netto di Terre dell'Etruria.

Lo Statuto adottato sarà quello dell'incorporante Terre dell'Etruria che subirà le seguenti modifiche agli artt. 23, 24, 47, 50 e 62:

Art. 23 - Assemblea della Sezione Soci

versione attuale:

Ad essa partecipano tutti i soci della sezione.

L'Assemblea della Sezione Soci:

- a) nomina il Consiglio della sezione, garantendo la presenza al suo interno di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione;
- b) discute, esprime pareri e proposte su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio della Sezione o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata tramite lettera o altro mezzo idoneo, ma comunque in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci della Sezione, dal Consiglio della Sezione ogni volta che questo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci della Sezione.

nuova stesura:

Ad essa partecipano tutti i soci della sezione.

L'Assemblea della Sezione Soci:

- a) nomina il Consiglio della sezione;
- b) discute, esprime pareri e proposte su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio della Sezione o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, tramite lettera o altro mezzo idoneo, ma comunque in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci della Sezione, dal Presidente del Consiglio della Sezione stessa, ogni volta che questo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci della Sezione.

Art. 24 - Consiglio di Sezione

versione attuale:

Il Consiglio della Sezione Soci è composto da un numero di membri che va da tre a nove, tra i quali lo stesso Consiglio sceglie il Presidente. Di norma, al fine di garantire la continuità dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Sezione soci viene nominato scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio della Sezione Soci:

- a) convoca l'Assemblea della Sezione;
- b) redige i programmi di attività della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della stessa;
- c) cura e promuove i rapporti tra i soci della Sezione e la Cooperativa; in particolare la partecipazione alle assemblee, il conferimento dei prodotti e l'utilizzazione dei servizi erogati dalla cooperativa;
- d) promuove l'adesione di nuovi soci;
- e) informa sulla realizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi della cooperativa sul territorio, raccoglie ed organizza i dati, le informazioni e le richieste dei soci, formula proposte, pareri e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio della sezione, normalmente su iniziativa del Presidente dello stesso, deve riunirsi con frequenza tale da svolgere efficacemente le funzioni ed i compiti attribuitigli. Alle riunioni del Consiglio della Sezione hanno diritto di partecipare gli amministratori della società.

nuova stesura:

Il Consiglio della Sezione Soci è composto da un numero di membri che va da tre a nove, tra i quali lo stesso Consiglio sceglie il Presidente. Le modalità di elezione del Consiglio di Sezione sono indicate in un apposito regolamento. Il Consiglio della Sezione Soci:

- a) convoca l'Assemblea della Sezione;
- b) redige i programmi di attività della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della stessa;
- c) cura e promuove i rapporti tra i soci della Sezione e la Cooperativa; in particolare la partecipazione alle assemblee, il conferimento dei prodotti e l'utilizzazione dei servizi erogati dalla cooperativa;
- d) promuove l'adesione di nuovi soci;
- e) informa sulla realizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi della cooperativa sul territorio, raccoglie ed organizza i dati, le informazioni e le richieste dei soci, formula proposte, pareri e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio della sezione, normalmente su iniziativa del Presidente dello stesso, deve riunirsi con frequenza tale da svolgere efficacemente le funzioni ed i compiti attribuitigli. Alle riunioni del Consiglio della Sezione hanno diritto di partecipare gli amministratori della società.

Art. 47 - Assemblee separate

versione attuale:

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate, anche in giorni diversi, ma in ogni caso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale. Qualora ritenuto necessario le assemblee separate possono essere convocate anche in forma aggregata rispetto alle sezioni soci.

In funzione della necessità di assicurare la più ampia e più razionale partecipazione dei soci all'organo assembleare, il Consiglio di amministrazione provvede, di volta in volta, ad individuare le località di svolgimento delle assemblee separate, comunicando a ciascun socio la località alla quale è assegnato.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria, si applicano alle assemblee separate.

L'Assemblea separata è presieduta da un amministratore della società o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati alla stessa, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

nuova stesura:

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, come previsto dal titolo IV del presente statuto, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate, anche in giorni diversi, ma in ogni caso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale. Qualora ritenuto necessario le assemblee separate possono essere convocate anche in forma aggregata rispetto alle sezioni soci.

In funzione della necessità di assicurare la più ampia e più razionale partecipazione dei soci all'organo assembleare, il Consiglio di amministrazione provvede, di volta in volta, ad individuare le località di svolgimento delle assemblee separate, comunicando a ciascun socio la località alla quale è assegnato.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria, si applicano alle assemblee separate.

L'Assemblea separata è presieduta da un amministratore della società o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati alla stessa, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 50 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

versione attuale:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 11 ed un massimo di 31, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni legislative.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal precedente art. 30, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci ordinari ovvero mandatarî se persone giuridiche, il cui scambio mutualistico non sia limitato al conferimento di manodopera.

nuova stesura:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 11 ed un massimo di 31, eletti dall'Assemblea, sulla base anche di quanto stabilito da apposito regolamento e previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni legislative.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal precedente art. 30, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci ordinari ovvero mandatarî se persone giuridiche, il cui scambio mutualistico non sia limitato al conferimento di manodopera.

Art. 62 – Regolamenti

versione attuale:

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

nuova stesura:

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà approvare, direttamente o su proposta dell'assemblea di settore, o altro organo sociale interessato appositi regolamenti, che saranno subito esecutivi, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. I regolamenti che

disciplinano il funzionamento degli organi sociali e la loro nomina e/o elezione saranno esecutivi solo dopo essere stati approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il Titolo IX, per mero errore, è riportato all'inizio del paragrafo riguardante le Assemblee di Settore e ripetuto all'inizio del paragrafo inerente il Consiglio di Amministrazione pertanto, da quest'ultimo paragrafo in poi, è stato incrementato di uno il numero dei titoli come segue:

Titolo X Consiglio di Amministrazione, Titolo XI Collegio Sindacale e Controllo Contabile, Titolo XII Scioglimento e Liquidazione, Titolo XIII Controversie e Titolo XIV Disposizioni generali e finali.

Il testo completo dello statuto, modificato nelle parti sopra riportate, è allegato al presente progetto con la lettera "A" e si sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

In considerazione del fatto che tutte le società facenti parte del progetto chiudono l'esercizio sociale in data 31 dicembre, la data dalla quale le operazioni delle società incorporate, ai sensi dell'art. 2504 bis del c.c., sono imputate al bilancio dell'incorporante è fissata nel 1° gennaio 2021. Sempre dal 1° gennaio 2021 viene stabilita la data di decorrenza degli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/86.

Circa il rapporto di cambio relativo alle quote delle cooperative incorporande, il Consiglio di Amministrazione ritiene che non si possa definire altro che un rapporto "alla pari", vale a dire che ciascun socio delle società incorporate, riceverà a fronte dell'annullamento della propria quota, una quota di capitale sociale dell'incorporante Terre dell'Etruria soc. Cooperativa Agricola tra Produttori, per un valore nominale pari a quello della quota annullata. Si ritiene di proporre tale rapporto di cambio alla pari, in quanto le società partecipanti alla fusione sono tutte società cooperative a mutualità prevalente che, ai sensi dell'art. 2514 del c.c. e come prescritto dal proprio statuto sociale, sono obbligate al rispetto dei requisiti mutualistici. Tutte le cooperative facenti parte del progetto sono, inoltre, regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative e il rispettivo patrimonio netto è rappresentato dal capitale sociale e dalle riserve patrimoniali. Tali riserve sono indivisibili per definizione legislativa e statutaria vale a dire che non possono essere "divise" tra i soci operatori durante la vita della società e, in caso di scioglimento, il patrimonio sociale - dedotto solamente il capitale versato, che residua dopo eventuali coperture di perdite, i dividendi e le rivalutazioni di cui all'art. 7 della Legge 59/92, eventualmente maturati - dovrà essere devoluto integralmente ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Inoltre, per quanto riguarda il capitale sociale nella società cooperativa esso è per definizione "variabile", nel senso che le sue variazioni non comportano modifiche dell'atto costitutivo. Il capitale sociale, pur rappresentato da un'entità di valori nominali, rappresenta soprattutto un numero di soci. Infatti, il socio ordinario della società cooperativa, qualunque sia la quota, ha diritto ad un solo voto.

Per tutto quanto sopra espresso il rapporto di cambio non si può che definire un rapporto di cambio "alla pari": a ciascun socio delle società cooperative agricole Airone, San Rocco e CO.PA.CA., a fronte dell'annullamento della propria quota di capitale sociale, verrà attribuita una quota di capitale sociale dell'incorporante per un valore nominale pari a quello della quota annullata. E' per tale ragione inoltre che, non essendo necessario determinare un rapporto di cambio tra le quote, viene meno la necessità di predisporre la relazione degli esperti.

Per quanto sopra formulato il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci delegati di approvare il progetto di fusione e la presente relazione e di dare mandato al Presidente al fine di procedere agli atti formali necessari per addivenire alla fusione.

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

In merito alla data di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 c.c., ai sensi e nel rispetto dei termini di legge, il presidente propone di rinviare la decisione ad una prossima seduta del consiglio da convocare successivamente all'iscrizione del presente progetto nel registro delle imprese della Maremma e Tirreno.

Il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta del Presidente.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, poiché nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente scioglie la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 19,00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Bolognesi Giovanni

IL PRESIDENTE

Cappelli Riccardo

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Castagneto Carducci, la Società cooperativa denominata "Terre dell'Etruria - Società Cooperativa Agricola tra Produttori" la quale potrà assumere, ad ogni effetto di legge, anche la denominazione abbreviata: "Terre dell'Etruria".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, filiali e depositi, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2082 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione, può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, alle organizzazioni cooperative di tutela, rappresentanza e assistenza in sede locale e nazionale.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci ordinari.

La cooperativa ha lo scopo di far conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione degli stessi.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di fornire ai soci i prodotti ed i servizi utili alla conduzione dei propri fondi agricoli e all'allevamento del bestiame.

Infine, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Per conseguire lo scopo sociale, la cooperativa si propone l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

La Cooperativa, per l'attuazione dell'oggetto sociale e nell'interesse degli associati, potrà perseguire l'obiettivo di ottenere lo sviluppo, il potenziamento ed il miglioramento, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'efficienza tecnico-produttiva, organizzativa e commerciale delle imprese dei soci, attraverso la promozione, la realizzazione e la gestione di attività e/o fasi delle attività agricole, sia principali che a queste connesse o complementari, per conto e comunque nell'interesse e a favore delle aziende agricole dei soci.

Nello svolgimento della propria attività, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potrà:

a) ricevere in conferimento dai soci i prodotti ed i sottoprodotti delle loro aziende agricole, per conservarli, lavorarli, trasformarli e per commercializzarli, curandone anche il trasporto dai luoghi di produzione ai luoghi di vendita nonché ogni altra operazione necessaria allo scopo, assicurando in particolare agli associati la disponibilità di sufficienti strumenti e mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;

b) fornire ai soci, previa produzione, acquisto, locazione anche finanziaria ed ogni altro modo di acquisizione, prodotti, macchine, attrezzature, materiali ed ogni altro bene utile all'agricoltura e, in particolare, alla conduzione delle loro aziende agricole;

c) organizzare e gestire servizi di consulenza e di assistenza tecnico-agronomica, commerciale e finanziaria, in particolare per la realizzazione di pratiche ecocompatibili, nonché in materia di gestione dei processi di smaltimento dei rifiuti, per il ritiro e lo smaltimento dei contenitori di fitofarmaci, di concimi, di materiale plastico, ferroso e in via generale servizi comunque interessanti l'attività di conduzione delle aziende agricole dei soci;

d) organizzare e gestire, nell'interesse dell'economia familiare dei soci anche altre tipologie di servizi, mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse aziendali normalmente impiegate nelle attività agricole, finalizzando tale gestione allo sviluppo dell'occupazione, prevalentemente all'interno delle famiglie dei soci, quando ciò consenta di migliorare la redditività della gestione aziendale;

e) acquistare, ricevere in locazione o ad altro titolo terreni agricoli, aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, stabilimenti ed impianti per le attività connesse o complementari a quelle agricole, sia per gestirli direttamente, sia per ricederli o affidarne la gestione a soci;

f) svolgere attività agrituristiche e ricettive;

g) svolgere attività di miglioramento fondiario, di cura e protezione della fauna selvatica e di esercizio controllato della caccia;

h) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, ivi comprese - a titolo esemplificativo - le attività di manutenzione degli impianti irrigui e di somministrazione delle acque ad uso irriguo, di forestazione, di verde pubblico e privato, di difesa dei suoli e dei boschi da fattori di degrado.

La cooperativa perseguirà, inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati in materia, da successivi regolamenti comunitari e/o da successive norme nazionali e regionali.

La cooperativa per realizzare l'oggetto sociale come sopra determinato e al fine di perseguire al meglio il proprio scopo mutualistico, in via complementare e non prevalente, potrà svolgere, entro i limiti di quanto strettamente necessario, ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali e della piena occupazione dei soci, altre attività quali la vendita e la somministrazione, mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse aziendali normalmente impiegate per la commercializzazione delle produzioni agricole proprie e dei propri soci, anche di prodotti alimentari e di uso domestico, abbigliamento, ferramenta, mesticheria, materiale elettrico, prodotti e materiali per l'allevamento di piccoli animali ed in genere di prodotti utili alla casa e all'azienda.

La cooperativa potrà inoltre compiere tramite il Consiglio di amministrazione tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti al medesimo, nonché fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività della cooperativa;

- costituire ed essere socia di società per azioni, a responsabilità limitata e reti d'impresa;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, l'approvvigionamento ed il credito;

- istituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;

- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

- partecipare per conto dei propri soci, attraverso le OP cui aderisce, alla programmazione nazionale, regionale o comunque territoriale, del settore agro alimentare, assumendo l'affidamento di compiti di intervento nella produzione e nella commercializzazione, in armonia con la propria missione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da appositi regolamenti interni predisposti, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Con delibera dell'Assemblea dei soci adottata su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre costituirsi come Organizzazioni di Produttori, nell'ambito dei propri settori produttivi, ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013, art. 154, paragrafo 1, e successive modificazioni. Quale "Organizzazione di Produttori" la cooperativa perseguirà anche i seguenti scopi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

j) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

- k) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- l) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
- m) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- n) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale o promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità istituiti dalla cooperativa mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varietà coltivabili, alla sperimentazione di nuove varietà, ecc.;
- o) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità e contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
- p) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione per i prodotti sia freschi che trasformati;
- q) gestire i fondi di esercizio di cui ai programmi operativi nei settori in cui la Cooperativa esercita l'attività di conferimento e commercializzazione del prodotto;
- r) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;
- s) gestire direttamente o tramite organismi promossi, collegati o partecipati o tramite convenzioni con terzi, la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e di tutti gli altri prodotti agricoli e zootecnici conferiti o conferibili dai soci, nonché stipulare i contratti per fornitura di servizi necessari a tali scopi;
- t) aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci persone giuridiche, filiali per la commercializzazione del/i prodotto/i dei propri soci;
- u) esternalizzare una o più delle attività previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto dei limiti imposti da tale normativa, pur mantenendo in capo a sé la responsabilità della sua progettazione e della sua esecuzione;
- v) predisporre e realizzare programmi operativi pluriennali e relativi esecutivi annuali, finanziati da appositi fondi di esercizio costituiti ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e alimentati da risorse proprie o dai contributi dei soci e/o di organismi comunitari e nazionali;
- w) pianificare e realizzare attività per la prevenzione e la gestione delle crisi compreso esercitare compiti di intervento sul mercato;
- x) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per tramite di una Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) qualora la società vi aderisca;
- y) delegare all'Associazione di Organizzazioni di Produttori di appartenenza l'elaborazione, la presentazione e l'attuazione del Programma Operativo, ovvero affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa AOP;
- z) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni di Produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali;
- za) rappresentare gli associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti ed Organismi comunque interessati alla produzione ortofrutticola, olearia, cerealicola e degli altri prodotti conferiti dai soci. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di Società;
- zb) riscuotere in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo, contributi ed aiuti di ogni tipo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria;
- zc) stipulare, anche per conto degli associati, accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari.

L'attività principale dell'Organizzazione di Produttori (OP) consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci aderenti alla OP stessa. In tal senso la cooperativa può vendere prodotti di produttori che non hanno aderito all'Organizzazione di Produttori purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della produzione commercializzata dei prodotti oggetto del riconoscimento, conferiti dai soci aderenti all'OP.

Qualora la società sia divenuta rappresentativa, ai sensi dell'art. 164 del Reg. UE 1308/2013 e successive modificazioni, all'interno della propria circoscrizione economica, della produzione e dei produttori per un dato prodotto per cui ha ottenuto il riconoscimento può richiedere all'Amministrazione statale competente che renda obbligatorie, anche per i produttori non aderenti alla società medesima, stabiliti nella medesima circoscrizione economica, le proprie regole, adottate ai sensi dell'art. 153, par. 1, lett. a), Reg. UE 1308/2013 e successive modificazioni e richiamate al par. 4 dell'articolo 164 del medesimo regolamento.

Art. 5 - Fondo di esercizio

Nel caso la cooperativa abbia già costituito o intenda costituire proprie Organizzazioni di Produttori dovrà implementare, ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché delle altre norme nazionali vigenti, un fondo di esercizio alimentato con i contributi finanziari dei soci aderenti alla Organizzazione di Produttori del settore produttivo di riferimento. Tale fondo è altresì alimentato con eventuali contributi finanziari della cooperativa stessa e dall'aiuto finanziario comunitario di cui alla normativa vigente. Scopo del fondo di esercizio è il finanziamento del programma operativo della Organizzazione di Produttori del settore, da presentare alle competenti autorità nazionali secondo le modalità previste dal Reg. UE 1308/2013 e successive modificazioni, nonché dalle relative normative di applicazione comunitarie e nazionali. Tutti i soci, sia diretti che indiretti, aderenti alla sezione OP, possono beneficiare del fondo di esercizio. Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo, gestito attraverso un apposito conto corrente dedicato aperto presso un istituto bancario, saranno definite in apposito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea di settore con successiva ratifica dell'Assemblea dei soci.

Titolo III Soci

Art. 6 - Soci ordinari

Il numero dei soci è variabile ed illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci ordinari, tra i quali sono compresi anche i soci aderenti alla Organizzazione di Produttori ed i soci lavoratori, gli imprenditori agricoli a qualunque titolo, sia singoli che associati in una qualsiasi forma dotata di autonomia patrimoniale, ivi compresi gli enti pubblici anche non economici che gestiscono aziende e terreni agricolo-forestali, parchi e giardini.

Possono inoltre essere soci soggetti, sia privati che pubblici, i quali, pur non essendo imprenditori agricoli, siano titolari di terreni a destinazione agricolo-forestale e che, associandosi nella cooperativa, intendano conferire detti terreni alla cooperativa o usufruire dei servizi di questa per la loro conduzione.

Possono essere soci anche le persone che, dotate delle professionalità occorrenti, intendono conferire alla cooperativa le loro prestazioni personali di lavoro per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della cooperativa.

Possono infine essere soci, entro i limiti dello stretto necessario, soggetti sia privati che pubblici, quali gli istituti di ricerca, le università, gli enti di sviluppo agricolo, che si prefiggono come fine principale o istituzionale il miglioramento e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché, in via generale, soggetti in possesso di conoscenze tecniche o amministrative che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possono validamente contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale.

I soci che chiederanno di far parte di una o più delle Organizzazioni di Produttori promosse dalla cooperativa, dovranno essere identificati in apposite sezioni, comprendenti sia i soci produttori che aderiscono direttamente alla cooperativa (definiti "soci diretti") sia quelli che aderiscono a persone giuridiche socie della cooperativa (definiti "soci indiretti").

I soci indiretti hanno gli stessi obblighi e beneficiano degli stessi vantaggi dei soci diretti.

I requisiti, i vincoli e i controlli previsti dalla normativa in materia di Organizzazione di Produttori (OP) riguardano esclusivamente le Sezioni OP ed i soci che vi aderiscono espressamente. Il bilancio o la nota integrativa allo stesso deve dare evidenza delle gestioni separate delle Sezioni OP. La compagine sociale delle Sezioni OP ha competenza esclusiva sulle decisioni specifiche relative al settore di riferimento ed è composta da tutti i produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali è chiesto il riconoscimento.

Non possono essere ammesse a socio le persone, sia fisiche che giuridiche, che hanno in corso con la cooperativa una controversia di qualsiasi origine e natura.

Non possono altresì essere ammessi a socio soggetti che esercitino effettivamente o effettivamente prendano parte, sia nell'interesse proprio che di terzi, ad attività economiche contrastanti e concorrenziali con quelle esercitate dalla cooperativa, fatta salva apposita deroga del Consiglio di Amministrazione, in fase di accettazione della domanda a socio che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti mutualistici che si potrebbero instaurare.

Art. 7 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci ordinari in una categoria speciale in ragione dell'interesse del loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce le azioni o quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10 per cento di quello previsto per i soci ordinari, nonché la durata del periodo di inserimento.

Ai soci speciali non può essere erogato il ristorno previsto dall'art. 36.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci ordinari, non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa e non può essere computato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, prima della fine del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci ordinari a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dai successivi artt. 8 e 9.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, compilando integralmente la modulistica predisposta dalla Cooperativa, e comunque dovrà inderogabilmente indicare:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, partita IVA e/o codice fiscale. Qualora si tratti di persona giuridica devono essere indicati la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, la partita IVA e/o codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta.

c) nel caso di domanda presentata da socio lavoratore, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare della quota sottoscritta non può essere inferiore a Euro trecento per le persone fisiche, ivi comprese le società di persone, e a Euro seicento per le persone giuridiche e per gli altri soggetti di cui al quinto comma dell'art. 6, diversi dalle persone fisiche; se trattasi di persona fisica, la quota di capitale sociale, non può essere superiore ai limiti posti dalle norme di legge in vigore al momento della domanda;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso in cui il soggetto intenda presentare, contestualmente o successivamente alla domanda di richiesta di ammissione a socio anche la richiesta di adesione ad una delle sezioni OP costituite dalla cooperativa dovrà sottoscrivere apposita domanda di adesione, dichiarando altresì:

f) di non aderire, anche indirettamente, ad altre società riconosciute come Organizzazione di Produttori, per il prodotto o i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, specificando esattamente il prodotto o i prodotti, salve le deroghe consentite dalla normativa di riferimento;

g) di applicare, in materia di conoscenza della produzione, commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

h) di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e, per i settori produttivi dove vengono richieste, le notizie riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese, le vendite dirette e quant'altro si renda necessario ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di Organizzazioni di Produttori;

i) di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento al Fondo di Esercizio costituito per l'esecuzione di programmi operativi;

l) di vendere per il tramite della organizzazione di produttori la produzione per la quale ha aderito, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, vigenti in materia di Organizzazioni di Produttori;

m) di costituire presso il CAA competente il proprio fascicolo aziendale ed aggiornarlo con cadenza annuale ed ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali;

n) di esibire tutta la documentazione prevista dalle norme in materia anche comunitarie, in occasione delle ispezioni disposte dall'Autorità di controllo.

o) di conoscere ed accettare integralmente lo statuto le procedure ed i regolamenti della cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

p) di comunicare, quando richiesto, le superfici con i relativi dati catastali, comprovati da certificati catastali oppure da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ex D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, dei terreni in cui sono coltivati i prodotti per i quali i soci aderiscono, con altri elementi atti ad individuare i terreni medesimi;

q) di impegnarsi al conferimento della produzione, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni e dal precedente capoverso lettera l);

r) di impegnarsi a mantenere l'adesione per un periodo minimo che non può essere inferiore ad un anno e, in caso di recesso, presentare la relativa domanda con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro cui l'OP assumerà una decisione. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente ai regolamenti in materia, l'associato non può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma, nel corso della sua applicazione, salvo apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa;

s) qualora il socio che intende aderire alla Organizzazione di Produttori sia una persona giuridica, la domanda dovrà contenere anche l'impegno a fornire l'elenco aggiornato dei propri soci produttori (definiti "soci indiretti" della cooperativa), nonché a garantire, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che tali soci siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra notizia e documento che dal Consiglio di Amministrazione siano ritenuti necessari per la valutazione della domanda di adesione alla sezione OP.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla domanda di ammissione a socio tenendo conto, oltre che della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, anche della effettiva possibilità per il richiedente di partecipare utilmente al conseguimento dell'oggetto sociale con riguardo ai programmi economici e sociali in corso.

Colui che richiede di essere ammesso a socio deve pagare, al momento della sottoscrizione della domanda a socio, la quota sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e quota sovrapprezzo azioni, qualora deliberate dall'Assemblea. Il versamento della quota, dell'eventuale tassa di ammissione e quota sovrapprezzo azioni, deve farsi in denaro. La tassa di ammissione sarà imputata al fondo di riserva legale e non sarà rimborsabile al socio né per recesso né per esclusione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il rifiuto della domanda di ammissione deve essere motivato e sollecitamente comunicato, con i motivi, all'interessato. Le somme versate al momento della presentazione della domanda a socio saranno restituite al richiedente contestualmente alla comunicazione stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Limiti alla disponibilità delle quote

Le quote non possono essere vincolate né cedute in pegno, in tutto o in parte, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Le quote possono essere cedute per atto tra vivi solamente:

a) ad altri soci;

b) al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, purché siano ad ogni effetto di Legge compartecipi nella impresa agricola del socio cedente;

c) ai terzi che abbiano i requisiti previsti dall'art. 6 per essere ammessi a socio.

La quota non può essere ceduta o rimborsata parzialmente. Il rimborso parziale della quota di capitale sociale versata, sia nel caso di cessione che di trasferimento, può avvenire esclusivamente in presenza di crediti vantati dalla cooperativa nei confronti del socio receduto e solamente a condizione che, a seguito del trasferimento, le parti che continueranno ad intrattenere il rapporto sociale posseggano ciascuna una quota non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'art. 8. Il socio che intende alienare la propria quota, dovrà comunque richiedere al Consiglio di Amministrazione, con apposita comunicazione, di essere autorizzato al trasferimento. Alla richiesta deve essere allegata la domanda di ammissione a socio del terzo acquirente; in mancanza, il Consiglio di Amministrazione non potrà autorizzare la cessione. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà comunicare all'interessato con lettera od altro mezzo idoneo, il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla cessione, e in quest'ultimo caso specificandone i motivi. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nel termine suddetto, la richiesta di autorizzazione si intende accolta. Il trasferimento della quota ad un altro socio deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione per la relativa annotazione nel libro dei soci.

Il trasferimento o la cessione di quota che difetti anche di una sola delle comunicazioni o delle attestazioni poste dal presente articolo a carico del socio alienante non avrà effetti nei confronti della cooperativa.

Art. 11 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, il socio si impegna a cooperare fattivamente per la realizzazione dei programmi di attività economica deliberati dagli organi sociali, ed in particolare:

- a) a privilegiare la cooperativa per l'acquisto dei mezzi tecnici e dei materiali occorrenti all'esercizio della propria attività;
- b) a privilegiare la cooperativa per l'utilizzo dei servizi che la stessa mette a disposizione, salvo quelli già esistenti nella singola azienda ed organizzati direttamente dal socio ed a conferire i soli prodotti ottenuti dalla coltivazione dell'azienda da lui stesso condotta;
- c) a fornire le prestazioni di lavoro che si è obbligato a conferire nelle forme e con le modalità previste dall'apposito regolamento;
- d) ad onorare le posizioni debitorie scaturite dai rapporti commerciali intrapresi con la cooperativa rispettando i termini di pagamento concordati. La reiterata mancanza del rispetto di quanto contemplato nel presente capoverso, porterà alla decadenza degli eventuali diritti derivanti dallo status di socio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione vigilare sul rispetto degli obblighi dettati dal presente articolo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approverà appositi regolamenti, per definire le norme attuative di quanto contemplato nei precedenti capoversi e stabilire eventuali penali per i casi di inadempienza, le deroghe concedibili, le modalità e le misure dei pagamenti, anche a titolo di anticipazioni e di acconti.

Il socio è tenuto alla stretta osservanza dei regolamenti generali e di settore, emanati e deliberati dagli organi sociali.

Art. 12 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 13 - Sanzioni

All'associato che non adempia alle obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione saranno applicate dal Consiglio di Amministrazione specifiche sanzioni, salvo quanto stabilito dal successivo art. 16 (Esclusione). Tali sanzioni, di seguito elencate, riguardano, per le parti di loro competenza, anche i soci aderenti alle sezioni OP della cooperativa.

1. Diffida: viene intimata per le contravvenzioni ritenute lievi;

2. Ammenda: è determinata per le contravvenzioni ritenute gravi ed applicata nei seguenti casi:

- presentazione di dati non attendibili per quanto riguarda gli investimenti e la produzione;
- mancato rispetto dei programmi e dei contingenti;
- omissione degli aggiornamenti cui il Socio è tenuto;
- mancata riconsegna degli imballaggi entro i termini stabiliti e/o riconsegna di imballaggio deteriorato;

3. Esclusione: è applicabile nei seguenti casi:

- mancato conferimento, anche parziale, dei prodotti vincolati o per i quali il Socio si è impegnato al conferimento;
- conferimento a proprio nome di merce di non soci;
- partecipazione, anche tramite persone del nucleo familiare, ad altra o ad altre cooperative o Organizzazioni di produttori impegnando la medesima azienda;
- quando vengono arrecati alla cooperativa danni, morali e/o materiali, ritenuti di particolare gravità o lesivi degli interessi degli associati;
- allorché sussistano interessi contrastanti o in concorrenza con quelli della cooperativa;
- recidività aggravata e/o reiterata nei casi elencati sotto la precedente voce "ammenda";
- mancata osservanza delle disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni, o delle deliberazioni legalmente assunte dai competenti Organi sociali, compresa la mancata corresponsione delle contribuzioni finanziarie dovute a qualsiasi titolo alla Cooperativa dal socio produttore, con particolare riferimento al mancato finanziamento del Fondo di esercizio istituito dalla Cooperativa con funzioni di Organizzazione di produttori.

L'elencazione dei casi possibili delle sanzioni suddette ha carattere non esaustivo e quindi non esclude altri eventuali casi, ai quali sulla base della gravità il Consiglio di Amministrazione potrebbe applicare le sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3.

4. Nel caso di infrazioni con recidività aggravata e/o reiterata verranno applicate le sanzioni pecuniarie, senza pregiudizio di ulteriori più gravi sanzioni, intendendosi che l'esclusione non esenta dall'applicazione, occorrendo, della pena pecuniaria.

5. In caso di mancato conferimento, anche parziale, dei prodotti vincolati o per i quali il Socio si è impegnato al conferimento, verrà applicata una sanzione pari all'ammontare delle spese generali

per le quali i prodotti avrebbero contribuito se consegnati alla Cooperativa, senza pregiudizio di ulteriori più gravi sanzioni. L'ammontare di tale sanzione sarà calcolata tenendo come base la media dei conferimenti degli ultimi tre anni del Socio inadempiente, ovvero, nel caso in cui il socio non abbia conferito in precedenza, in base alla media cooperativa del triennio precedente (kg/ettaro), rapportata alle superfici coltivate dal Socio inadempiente.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Compete al Consiglio di amministrazione, al quale deve essere comunicata con lettera od altro mezzo idoneo la dichiarazione di recesso, verificarne la legittimità.

Con esclusivo riferimento agli impegni di conferimento delle produzioni assunti dal socio recedente e in corso al momento della comunicazione del recesso, questo ha effetto al termine del sesto mese successivo a quello nel corso del quale il recesso è stato comunicato. Il Consiglio di amministrazione tuttavia, e purché ciò non rechi pregiudizio alla società, può liberare il socio recedente dagli impegni di conferimento prima della scadenza di detto termine di sei mesi. Il socio lavoratore può recedere nel caso in cui il rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo.

Per il caso di recesso comunicato dal socio lavoratore, il rapporto mutualistico di lavoro cessa, nel caso di lavoratore dipendente, al momento della cessazione del rapporto stesso, nel caso di collaboratori autonomi o di altra natura al momento del ricevimento della comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione.

Per i rapporti ed obblighi del socio connessi alla funzione di Organizzazione di Produttori svolta dalla cooperativa, il recesso ha decorrenza dalla conclusione dell'annualità in corso del programma operativo, salvo quanto previsto dal precedente art. 8 lettera r, relativamente agli obblighi pluriennali connessi alla realizzazione del programma operativo stesso.

In caso di scioglimento volontario della persona giuridica socia, il rapporto sociale potrà continuare anche durante la liquidazione se ne sussistono i presupposti ai termini del presente statuto e nell'interesse delle operazioni di liquidazione.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione e sovrapprezzo azioni, nonostante la diffida ad adempiere intimatagli;
- b) salvo il caso di mancata produzione dovuta ad avversità atmosferiche o al cattivo andamento stagionale, non conferisca i prodotti; non conferisca le proprie prestazioni di lavoro nel caso di socio lavoratore; non utilizzi i servizi erogati dalla cooperativa in attuazione del presente Statuto e necessari al conseguimento dell'oggetto sociale; il Consiglio di Amministrazione deve senz'altro escludere il socio qualora il mancato conferimento dei prodotti o delle prestazioni, o la mancata utilizzazione dei servizi si protragga continuativamente per oltre tre anni;
- c) si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la società a qualunque titolo, compresa la mancata corresponsione dei contributi finanziari di sua spettanza per la costituzione del fondo di esercizio di cui al precedente art. 5, qualora l'inadempimento abbia rilevanza riguardo agli interessi della società;
- d) svolga attività concorrenti o contrastanti, anche per conto di terzi, con quelle svolte dalla cooperativa in attuazione dell'oggetto sociale;
- e) rechi grave turbativa alla vita sociale della cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli organi sociali o a danneggiare l'immagine e la dignità, compia altro atto idoneo a recare grave pregiudizio ai principi di mutualità economica e sociale cui si ispira la cooperativa;
- f) abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio o sia inidoneo o impossibilitato, per causa sopravvenuta, allo scambio mutualistico e non eserciti il diritto di recesso, qualora la perdita dei requisiti, ovvero l'inidoneità o impossibilità siano definitive o comunque si protraggano per oltre un anno;
- g) abbia commesso, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c), e d), gravi inadempienze alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, o dai regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- h) sia stato interdetto, inabilitato, o condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

- i) sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Sono fatti salvi gli altri casi di esclusione previsti al precedente articolo 13;
- l) non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- m) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- n) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici di sostegno del reddito dei lavoratori;
- o) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- p) nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, questo sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

La deliberazione che dichiara l'esclusione deve essere comunicata al socio con lettera o altro strumento idoneo.

L'esclusione ha effetto sul rapporto sociale dalla data della delibera. Alla stessa data si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione, qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa pregiudicare gli interessi della società.

Il socio escluso per uno dei motivi indicati dalle lettere a), d), e), g), m) n) e o) non ha diritto alla restituzione della quota, la quale viene assegnata alla riserva indivisibile, fermo restando il diritto della società al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 30, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno. La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, dedotti i crediti certi e liquidi, ancorché non scaduti, vantati dalla società a qualunque titolo.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale eventualmente assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 30.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare all'atto della richiesta di liquidazione, quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Titolo IV Le Sezioni dei Soci

Art. 20 - Finalità e funzioni

Al fine di consolidare tra i soci ordinari il vincolo associativo, stimolare la partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'impresa sociale ed ai suoi programmi economico-produttivi, favorire l'ampliamento della compagine sociale per lo sviluppo ed il potenziamento delle produzioni, dei servizi e delle iniziative di carattere sociale organizzati dalla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può istituire le Sezioni Soci e curarne l'organizzazione. Le sezioni soci sono

organismi di base di rappresentanza dei soci ordinari, con funzioni consultive, propositive ed attuative rispetto ai programmi, le attività e le deliberazioni dello stesso consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'accorpamento di due o più sezioni soci qualora il numero dei soci appartenenti a ciascuna sezione non sia più ritenuto rappresentativo.

Art. 21 - Ubicazione

Il numero delle Sezioni soci, la loro ubicazione e competenza territoriale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del numero complessivo dei soci e della loro distribuzione territoriale. Il Consiglio di Amministrazione assegna i soci a ciascuna Sezione istituita sulla base della residenza o del domicilio risultante dal libro dei soci.

Art. 22 - Organi della Sezione Soci

Sono organi della Sezione Soci l'Assemblea, il Consiglio ed il Presidente.

Art. 23 - Assemblea della Sezione Soci

Ad essa partecipano tutti i soci della sezione.

L'Assemblea della Sezione Soci:

- a) nomina il Consiglio della sezione;
- b) discute, esprime pareri e proposte su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio della Sezione o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, tramite lettera o altro mezzo idoneo, ma comunque in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci della Sezione, dal Presidente del Consiglio della Sezione stessa, ogni volta che questo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci della Sezione.

Art. 24 - Consiglio di Sezione

Il Consiglio della Sezione Soci è composto da un numero di membri che va da tre a nove, tra i quali lo stesso Consiglio sceglie il Presidente. Le modalità di elezione del Consiglio di Sezione sono indicate in un apposito regolamento.

Il Consiglio della Sezione Soci:

- a) convoca l'Assemblea della Sezione;
- b) redige i programmi di attività della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della stessa;
- c) cura e promuove i rapporti tra i soci della Sezione e la Cooperativa; in particolare la partecipazione alle assemblee, il conferimento dei prodotti e l'utilizzazione dei servizi erogati dalla cooperativa;
- d) promuove l'adesione di nuovi soci;
- e) informa sulla realizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi della cooperativa sul territorio, raccoglie ed organizza i dati, le informazioni e le richieste dei soci, formula proposte, pareri e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio della sezione, normalmente su iniziativa del Presidente dello stesso, deve riunirsi con frequenza tale da svolgere efficacemente le funzioni ed i compiti attribuitigli. Alle riunioni del Consiglio della Sezione hanno diritto di partecipare gli amministratori della società.

Art. 25 - Funzioni del Presidente della Sezione Soci

Il Presidente della Sezione Soci:

- a) dirige il Consiglio della Sezione e ne promuove l'attività;
- b) è responsabile dei rapporti e del coordinamento con le altre Sezioni Soci, con il Consiglio di Amministrazione e con la direzione aziendale.

Il Presidente della sezione soci ed i membri del Consiglio della stessa, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno la rappresentanza legale della società e sono verso questa responsabili secondo le norme del mandato.

Art. 26 - Scioglimento della Sezione Soci

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento di una Sezione Soci per la continua inattività dei suoi organi.

Titolo V Strumenti finanziari

Art. 27 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento, nonché l'obbligo di versare la tassa di ammissione di cui al precedente art. 9.

I conferimenti effettuati ai sensi del comma precedente attribuiscono la qualifica di socio sovventore.

L'emissione delle azioni da sottoscrivere da parte dei soci sovventori è di competenza dell'assemblea straordinaria, la quale deve in ogni caso deliberare:

- l'importo complessivo dell'emissione e il corrispondente numero di azioni;
- l'eventuale sovrapprezzo, che è rimborsabile;
- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

La qualità di socio sovventore si acquista all'atto della sottoscrizione del conferimento e deve essere annotata in un apposito libro dei soci sovventori, da tenersi secondo quanto prescritto dall'articolo 2421, primo comma, n° 1) e terzo comma, del Codice Civile. Le azioni corrispondenti possono essere liberate solo al momento del pagamento del conferimento.

Art. 28 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 37.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro trecento virgola zero (300,00) ciascuna, fermo restando il valore delle azioni emesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente statuto. I conferimenti non possono essere di ammontare inferiore a Euro tremila virgola zero (3.000,00) e, se di ammontare superiore, devono essere multipli di Euro trecento virgola zero (300,00).

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I certificati azionari devono contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 del Codice Civile ed essere sottoscritti da un amministratore.

Art. 29 - Trasferibilità dei titoli

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Il socio sovventore che intende alienare, in tutto o in parte, a titolo oneroso le azioni possedute deve offrirle in prelazione agli altri soci sovventori e, qualora questi non esercitino in tutto o in parte il diritto di prelazione, ai lavoratori dipendenti della società.

A tal fine il socio che intende alienare dovrà comunicare tale sua intenzione al Consiglio di Amministrazione, con strumenti che ne accertino la temporalità di ricezione, indicando l'ammontare delle azioni che intende alienare, le generalità del promittente acquirente, il prezzo concordato, le modalità di pagamento e ogni altra condizione della vendita, provvedendo altresì a depositare presso la società i corrispondenti titoli.

La comunicazione che difetti anche di una sola delle indicazioni sopra riportate si intenderà come non effettuata.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma il Consiglio di Amministrazione dovrà darne dettagliata informazione scritta a tutti gli altri soci sovventori ed ai dipendenti della società, e per conoscenza allo stesso socio alienante, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta entro il quale dovranno far pervenire allo stesso Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il numero di azioni che sono disposti ad acquistare allo stesso prezzo indicato nella proposta di alienazione. Le azioni verranno assegnate ai soci sovventori ed ai dipendenti che ne avranno fatto richiesta, con le seguenti modalità:

- a) in via prioritaria agli altri soci sovventori, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute e sino a concorrenza delle loro richieste;
- b) le azioni disponibili, perché non assegnate ai sensi della precedente lettera a), ai dipendenti della società, proporzionalmente e sino a concorrenza delle loro richieste.

Data l'indivisibilità dell'azione, se le richieste sono complessivamente superiori alle azioni disponibili, queste saranno assegnate nell'ordine in cui le richieste sono pervenute alla sede della società. In ogni caso la prelazione non potrà essere validamente esercitata se non per la totalità

delle azioni offerte in vendita. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'esercizio del diritto di prelazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispondere al socio alienante autorizzandolo:

- a) se la sua offerta risulterà accettata per tutte le azioni poste in vendita, ad alienare le stesse a quei soci ed a quei dipendenti che hanno validamente esercitato la prelazione;
- b) oppure ad alienare le azioni al terzo indicato nella comunicazione ed alle condizioni nella stessa stabilite.

Il trasferimento deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di autorizzazione alla vendita e nei successivi trenta giorni deve essere iscritto nel libro dei soci sovventori verso esibizione, da parte dell'alienante o dell'acquirente, del titolo da cui risulta il trasferimento, oppure mediante annotazione sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore. Il socio in mora con il pagamento delle azioni può esercitare il diritto di prelazione a condizione che provveda a eliminare la mora prima della dichiarazione di esercizio del diritto. Il socio sovventore che ha alienato azioni non liberate è obbligato in solido con l'acquirente, per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento stesso. All'alienante il pagamento può essere richiesto solo dopo che sia risultata infruttifera la richiesta fatta all'acquirente

Art. 30 - Diritti patrimoniali ed amministrativi dei soci finanziatori

I soci sovventori non aderendo in qualità di produttore agricolo, non possono partecipare alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili alla Cooperativa con funzione di Organizzazione di produttori. In particolare i soci sovventori o i loro rappresentanti non hanno diritto di voto, sia nell'Assemblea dei soci che nel Consiglio di amministrazione, nelle deliberazioni che riguardino gli ambiti decisionali propri dell'Organizzazione di Produttori quali il programma operativo e il relativo fondo di esercizio, la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti da soci nei confronti dell'Organizzazione di Produttori ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati con apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori attribuiscono a questi uguali diritti. Ogni socio sovventore ha diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Ogni socio sovventore ha diritto ad un voto fino a mille azioni. Nel caso in cui il numero delle azioni possedute sia superiore, il socio ha diritto ad un voto ogni mille azioni fino ad un massimo di cinque voti. Il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci sovventori è disciplinato dal successivo art. 44. I soci sovventori possono essere nominati amministratori della società con le limitazioni disposte dal successivo art. 50. La scelta deve essere fatta tra le persone indicate dagli stessi soci sovventori. Ai soci finanziatori spetta la rivalutazione gratuita delle azioni, di cui al successivo art. 38, nel limite del tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992. Detta rivalutazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Le azioni dei soci finanziatori sono altresì privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alle partecipazioni dei soci ordinari. Nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci ordinari, il dividendo privilegiato deve essere corrisposto nella misura di un punto percentuale e, in caso di mancata distribuzione per insufficienza dell'utile di esercizio, esso sarà recuperato negli esercizi successivi fino al settimo compreso. La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte eccedente il valore nominale complessivo delle quote dei soci ordinari. Allo scioglimento della società le azioni dei soci sovventori hanno, per l'intero valore nominale, diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, dopo il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci ordinari, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto del valore nominale, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 31 - Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci, fatti salvi espliciti accordi. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse. Al socio sovventore recedente o al quale vengano rimborsate le azioni, spetta anche la restituzione dell'eventuale sovrapprezzo versato.

Art. 32 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili e quello del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 30.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 33 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione, con strumenti che ne accertino la temporalità di ricezione. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 27.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 61.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Art. 34 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le precedenti disposizioni dell'art. 32.

Art. 35 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 32 in quanto compatibile.

Titolo VI Ristorni

Art. 36 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- a) I volumi degli approvvigionamenti effettuati dai soci presso la Cooperativa;
- b) I volumi di prodotti conferiti dai soci alla Cooperativa;
- c) La quantità e qualità della prestazione lavorativa dei soci lavoratori.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. in forma liquida;
2. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni o quote;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.
4. Mediante altre forme di credito sugli acquisti futuri effettuati in Cooperativa.

Titolo VII

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 37 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni o quote dei soci ordinari, ciascuna del valore di Euro trecento (300,00) per le persone fisiche, ivi comprese le società di persone, e di Euro seicento (600,00) per le persone giuridiche e per gli altri soggetti di cui al quinto comma dell'art. 6, diversi dalle persone fisiche;
 - 2) dalle azioni o quote sottoscritte dai soci speciali di cui al precedente art. 7;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro trecento virgola zero (300,00) ciascuna, fermo restando il valore delle azioni emesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente statuto, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 28;
 - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro cinquanta virgola zero (50,00), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'art. 32;
- b. dal fondo di riserva legale, formato con la parte degli utili ad esso devoluti ai sensi di legge, dalla tassa di ammissione di cui al terzo comma dell'art. 9 e dalle quote sociali per le quali il socio ha perso il diritto alla restituzione;
- c. da eventuali riserve straordinarie;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- e. da ogni altra riserva indivisibile, anche istituita per l'accantonamento di contributi in conto capitale e di liberalità, e destinata esclusivamente alla copertura di eventuali perdite di esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55, terzo comma, lettera b), del D.P.R. 22/12/1986, n° 917;
- f. dagli eventuali fondi di accantonamento del sovrapprezzo versato dai soci sovventori e dai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- g. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Le riserve di cui ai punti b), c), d) ed e) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16/12/1977 n° 904; per tale motivo è fatto assoluto divieto di distribuire le riserve tra i soci, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni o quote sottoscritte.

Art. 38 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora si renda necessario convocare preventivamente le assemblee separate previste dal successivo art. 47 o ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura stabilita dalla legge;
- c) alla obbligatoria distribuzione ai soci sovventori, fino a capienza degli utili che residuano alle destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), di un dividendo minimo nella misura prevista dal

precedente art. 30. Una quota di quanto residua dopo aver effettuato le destinazioni di cui alle lettere precedenti può essere dall'assemblea destinata:

d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci sovventori, in conformità con quanto previsto dal precedente art. 30. L'aumento percentuale determinato dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT;

e) alla distribuzione ai soci ordinari di un dividendo calcolato in misura percentuale tale da non superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla legge ai fini del possesso dei requisiti stabiliti per le cooperative a mutualità prevalente;

f) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ordinari, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) alla distribuzione agli azionisti di partecipazione cooperativa di un dividendo pari a quello distribuito ai soci ordinari, aumentato percentualmente di due (2) punti;

h) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

Nella distribuzione degli utili sono privilegiati, nell'ordine:

- 1) gli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 2) i soci sovventori;
- 3) i soci ordinari.

La quota di utile che non è stata destinata ai sensi dei punti a) e b), e che non è stata utilizzata per la rivalutazione delle quote, o distribuita ai soci, o destinata ad altre riserve indivisibili, deve essere destinata ai fini mutualistici. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica norma prevista dal presente statuto, l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili di cui al precedente art. 37.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci ordinari, ai sensi del precedente art. 36, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b), c) e g).

Art. 39 - Remunerazione delle partecipazioni dei soci ordinari e indisponibilità delle riserve

E' fatto assoluto divieto di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi maggiorato di due punti e mezzo e di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi.

E' fatto assoluto divieto di distribuire fra i soci le riserve, sia durante l'esistenza della società che al suo scioglimento.

Titolo VIII Organo assembleare

Art. 40 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono precedute dalle assemblee separate ove si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile.

Art. 41 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'articolo 2364 del c.c., approva i regolamenti statutari e ratifica i regolamenti di settore, compresi quelli relativi alle OP. Delibera inoltre sul numero dei soci sovventori che possono essere nominati amministratori, tenuto conto delle limitazioni previste all'art. 50.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori della società e su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dalla legge, salva la deroga contenuta nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 54 del presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora si renda necessario convocare preventivamente le assemblee separate previste dal successivo art. 47 o ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.

- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

Art. 42 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato in forma scritta o altro mezzo idoneo o semplice affissione presso la sede sociale e le sedi periferiche della cooperativa.

Si applica comunque l'art. 2366 quarto comma del c.c.

Art. 43 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. I soci sovventori hanno diritto di partecipare all'Assemblea qualora siano iscritti nel libro dei soci sovventori almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni o quote possedute.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da altro soggetto incaricato, previa approvazione a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un Segretario e quando necessario 2 o più scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di motivare la sua astensione o il suo voto contrario. Le suddette dichiarazioni devono risultare dal verbale dell'assemblea.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 44 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'art. 30 del presente statuto.

I voti attribuiti ai soci sovventori, compresi quelli eventualmente spettanti in qualità di ordinari, non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. Pertanto, qualora il numero dei voti spettanti ai soci sovventori in applicazione dell'art. 30 dovesse superare il predetto limite, ogni voto spettante ai soci sovventori sarà ridotto ad una frazione di voto, calcolata in modo da assicurare il rispetto del limite stesso.

Per i soci speciali si applica l'art. 7 del presente statuto.

Art. 45 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci ordinari che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 46 - Altre norme applicabili

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti in materia, trovano applicazione le disposizioni di Legge riguardanti le Assemblee delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto e con quelle dettate per le società cooperative dalle Leggi speciali.

Inoltre, nell'ambito delle sezioni soci OP facenti capo alle organizzazioni di produttori eventualmente costituite dalla cooperativa, l'Assemblea:

a) ratifica la delibera dell'Assemblea di settore sulla costituzione di un apposito fondo di esercizio destinato alla esecuzione del programma operativo di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente;

b) ratifica la delibera dell'Assemblea di settore sull'adozione di un programma operativo conformemente alla normativa comunitaria vigente e ratifica la delibera dell'Assemblea di settore che ne determina la quota di partecipazione sociale di cui al precedente art. 8. Per i programmi operativi esecutivi annuali, successivi alla prima annualità, l'Assemblea di settore, può delegarne l'approvazione al Consiglio di Amministrazione con ratifica alla prima assemblea di settore utile;

c) ratifica la delibera dell'Assemblea di settore che determina la quota di ammissione e il contributo annuo a carico dei soci produttori, occorrenti per il funzionamento della cooperativa riconosciuta come Organizzazione di Produttori, nonché ratifica la delibera dell'Assemblea di settore che determina qualsiasi altro eventuale contributo che si rendesse necessario.

d) ratifica le delibere dell'Assemblea di settore in tutti gli altri ambiti decisionali propri dell'Organizzazione di Produttori quali la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti da soci nei confronti dell'Organizzazione di Produttori ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati con apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

e) l'Assemblea approverà inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale di cui alla lettera g) dell'art. 8.

Art. 47 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, come previsto dal titolo IV del presente statuto, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate, anche in giorni diversi, ma in ogni caso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale. Qualora ritenuto necessario le assemblee separate possono essere convocate anche in forma aggregata rispetto alle sezioni soci.

In funzione della necessità di assicurare la più ampia e più razionale partecipazione dei soci all'organo assembleare, il Consiglio di amministrazione provvede, di volta in volta, ad individuare le località di svolgimento delle assemblee separate, comunicando a ciascun socio la località alla quale è assegnato.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria, si applicano alle assemblee separate.

L'Assemblea separata è presieduta da un amministratore della società o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati alla stessa, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Titolo IX

Le Assemblee di Settore

Art. 48 - Assemblee di settore

L'assemblea di settore si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dal precedente art. 43, intendendosi per "soci" i soci ordinari che commercializzano la propria produzione o che utilizzano i servizi erogati per quel determinato settore produttivo dalla cooperativa, indipendentemente dalla loro adesione o meno ad una eventuale sezione OP attivata dalla cooperativa stessa.

L'Assemblea di settore propone le linee di sviluppo del settore e approva gli specifici regolamenti su proposta del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di settore sono immediatamente eseguibili, ma devono comunque essere sottoposti a ratifica dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Le Assemblee di settore convocate dal responsabile del settore produttivo, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci del Settore, ogni volta che lo si ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci del settore, seguendo le stesse modalità previste dal precedente art. 42.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con le stesse regole previste per l'Assemblea generale dal precedente art. 45.

Le proposte dell'assemblea di settore devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nominati nell'ambito della riunione tra i soci ordinari presenti e depositato nella sede della società.

Il verbale dell'assemblea di settore deve indicare tassativamente il numero dei soci presenti e la loro individuazione, il numero dei soci votanti, nonché il numero e le generalità dei soci che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, con relative motivazioni.

Art. 49 - Assemblea di settore della sezione OP

L'assemblea di settore della sezione OP si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dal precedente art. 43, intendendosi per "soci" i soci ordinari che aderiscono alla Sezione Organizzazione di Produttori costituita dalla cooperativa per quel determinato settore.

L'Assemblea è convocata dal responsabile del settore produttivo, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci del Settore, ogni volta che lo si ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci del Settore. All'Assemblea di settore partecipa il Responsabile della cooperativa del settore produttivo o persona competente ed informata, da lui designata, assumendone di fatto la presidenza.

Ciascun socio, direttamente o indirettamente, conformemente a quanto previsto in materia di rispetto della democraticità dalla normativa comunitaria e nazionale di attuazione, non può esercitare diritti di voto e non può detenere quote societarie, nell'ambito della sezione OP, superiori a quelle previste da dette normative, ai fini del riconoscimento di Organizzazione di produttori.

All'Assemblea di settore è demandata la competenza esclusiva di tutte le deliberazioni riguardanti gli ambiti decisionali propri dell'Organizzazione di Produttori quali la costituzione ed approvazione del Fondo di esercizio di cui al precedente art. 5, l'approvazione del Programma operativo pluriennale, la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti da soci nei confronti dell'Organizzazione di Produttori ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati con apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione, nonché tutte le decisioni riguardanti la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa al settore, con particolare riguardo alle norme proprie delle Organizzazioni di produttori.

Le delibere dell'Assemblea di settore della sezione OP vengono ratificate dall'Assemblea generale dei soci.

Titolo X

Consiglio di Amministrazione

Art. 50 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 11 ed un massimo di 31, eletti dall'Assemblea, sulla base anche di quanto stabilito da apposito regolamento e previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni legislative.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal precedente art. 30, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli

amministratori sia scelta tra i soci ordinari ovvero mandatari se persone giuridiche, il cui scambio mutualistico non sia limitato al conferimento di manodopera.

Art. 51 - Decadenza e revoca

Oltre che nei casi previsti dalla legge, decade dall'ufficio l'amministratore che senza un motivo giustificato non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione. Posto che l'ufficio di amministratore comporta per chi lo esercita il dovere di essere di esempio ai soci nel perseguire la realizzazione dell'oggetto e degli scopi sociali, deve essere senz'altro revocato dall'ufficio l'amministratore che, essendo socio produttore agricolo, nella conduzione della propria azienda non rispetta gli obblighi stabiliti a carico di tutti i soci dal precedente art. 11. Può inoltre essere revocato per giusta causa l'amministratore qualora egli, ovvero il socio del quale è familiare coadiuvante nell'impresa, si trovi in una situazione di protratta morosità per debiti pecuniari assunti verso la Cooperativa. In tal caso l'amministratore è revocato dallo stesso Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata su segnalazione del Collegio sindacale e con l'astensione dell'amministratore interessato.

Art. 52 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e uno o più Vice Presidenti, tra cui, se ritenuto necessario, può essere nominato un Vice Presidente Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 53 - Remunerazione degli amministratori

Gli amministratori hanno diritto a retribuzione solamente nel caso che questa sia deliberata dall'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano riconosciuti gettoni di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per partecipare all'organo collegiale.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Art. 54 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- c. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- d. predisporre i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di settore e di quella ordinaria;
- e. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- f. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

- g. Assume e licenzia i dipendenti a tempo indeterminato.
- h. Per l'esercizio delle funzioni di direzione delle attività dell'impresa sociale, ha la facoltà di nominare uno o più direttori generali, i compiti e i poteri dei quali sono stabiliti dallo stesso Consiglio; E' attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione anche l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie e la riduzione del capitale per il caso di recesso dei soci sovventori. Predisporre il programma operativo pluriennale conformemente al Reg. UE 1308/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di settore OP.

Apporta eventuali variazioni o modifiche al programma operativo e/o approva, su delega dell'Assemblea di settore OP, le annualità esecutive del programma operativo pluriennale approvato dall'Assemblea di settore OP, in conformità al Reg. UE 1308/2013 e relative norme di applicazione comunitaria e nazionale. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia delegato dall'Assemblea di settore OP ad approvare le annualità esecutive del programma operativo pluriennale, tali decisioni sono ratificate dalla prima Assemblea di settore OP utile. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e le attività svolte in qualità di organizzazione di produttori e, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea di settore OP e alla successiva ratifica dell'Assemblea ordinaria. Gli amministratori scelti tra i soci sovventori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che riguardino gli ambiti decisionali propri dell'Organizzazione di Produttori quali il programma operativo e il relativo fondo di esercizio, la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'Organizzazione di Produttori ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati, con apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 55 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione può avvenire mediante avviso scritto, anche mediante strumenti multimediali, o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso la semplice affissione presso la sede sociale della cooperativa, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti. In caso di parità di voti, al voto espresso dal Presidente viene attribuito valore doppio.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere assolta anche mediante i mezzi di telecomunicazione, a condizione che i partecipanti possano essere identificati da tutti gli altri intervenuti, che possano intervenire in tempo reale sugli argomenti in discussione e che sia loro consentito lo scambio dei documenti relativi agli argomenti in discussione. Tale modalità di partecipazione deve essere riportata nel verbale della seduta.

Art. 56 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b. la riscossione da Pubbliche Amministrazioni e da privati di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- c. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- d. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti del presente articolo, al Presidente possono eventualmente competere i poteri attribuiti da specifica delega deliberata dal Consiglio di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere conferita specifica delega per la gestione ordinaria dell'impresa al Vice Presidente o,

nel caso di più Vice Presidenti, al Vice Presidente vicario qualora nominato, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo XI

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 57 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso e determina i compensi dell'intero Collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 58 - Controllo contabile

Il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del c.c. è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, e ha la durata di tre esercizi. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Titolo XII

Scioglimento e Liquidazione

ART. 59 - Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale:

- a) delle azioni di socio sovventore se non per la parte eccedente il valore nominale complessivo delle quote dei soci ordinari;
- b) delle azioni di partecipazione cooperativa se non per la parte eccedente il valore nominale delle altre quote e azioni.

Art. 60 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 38, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo XIII

Controversie

Art. 61 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio dove risulta iscritta la Cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio dove risulta iscritta la Cooperativa che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Titolo XIV

Disposizioni generali e finali

Art. 62 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà approvare, direttamente o su proposta dell'assemblea di settore, o altro organo sociale interessato appositi regolamenti, che saranno subito esecutivi, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. I regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi sociali e la loro nomina e/o elezione saranno esecutivi solo dopo essere stati approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 63 - Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci ordinari e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Art. 64 - Altre norme applicabili

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge dettate per le società cooperative osservanti i requisiti mutualistici agli effetti civilistici e tributari.

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2003, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni.